NOTE SUL DURC

Modalità di risposta agli inviti a regolarizzare

1. **Si invita a rispondere agli inviti a regolarizzare ESCLUSIVAMENTE all'indirizzo preavvisodiaccertamento.taranto@inps.it.** L'utilizzo di molteplici canali di inoltro della documentazione, con l'intento di velocizzare o rendere più certa la presa in carico da parte nostra, raggiunge l'effetto opposto, di disperdere gli sforzi dei funzionari che curano le istruttorie DURC, rallentandone inutilmente l'attività, a discapito del numero dei DURC lavorati
2. **Si raccomanda di inserire NELL'OGGETTO della risposta il CODICE FISCALE del contribuente, facendo attenzione a che sia CORRETTO** (e senza spazi nel caso di c.f. alfanumerico). Indicare dati diversi invece del codice fiscale, come protocollo DURC, matricola aziendale, ecc., o indicare il codice fiscale all'interno del testo invece che nell'oggetto, possono pregiudicare la tempestiva presa in carico della risposta, portando, nei casi più gravi, all'emissione impropria di DURC negativo.
3. **Laddove l'invito a regolarizzare indicasse varie irregolarità, si invita ad inoltrare UN'UNICA RISPOSTA nel termine perentorio indicato di 15 gg,** inserendo in un'unica comunicazione tutte le regolarizzazioni effettuate, poiché inviare varie risposte per le singole regolarizzazioni in momenti diversi, rallenta l'attività istruttoria, e aumenta il rischio, se non tutte le risposte vengono correttamente acquisite, dell'emissione di DURC negativo. Unica eccezione è evidentemente il caso in cui per ragioni tecniche non addebitabili all'azienda la regolarizzazione "sfori" il termine di 15 gg, nel qual caso è opportuno dare notizia tempestivamente dell'attività di regolarizzazione in corso, motivando il ritardo, e chiedendo di ottenere proroga al termine di regolarizzazione, che potrà essere concessa sempre non oltre la scadenza dei 30 gg dalla richiesta del DURC.
4. **Si suggerisce di NON RISPONDERE agli inviti a regolarizzare DA INDIRIZZI PEC, perché la casella preavvisodiaccertamento.taranto@inps.it NON è un indirizzo PEC, quindi**
   - **L'invio da un indirizzo PEC ad uno NON PEC non ha comunque nessun speciale valore giuridico** (non ha valore legale di notifica, quindi non serve a nulla)
   - **le eventuali risposte o comunicazioni NON VENGONO NOTIFICATE all'indirizzo PEC del mittente** (da un indirizzo PEC si può scrivere ad uno NON PEC, ma da un indirizzo NON PEC NON si può scrivere ad un indirizzo PEC) quindi può accadere che informazioni importanti inviate dal funzionario che sta gestendo l'Istruttoria non arrivino per tempo agli interessati
5. **Ancora, si fa presente che i funzionari che istruiscono il DURC si occupano dell'istruttoria del DURC e non della gestione diretta delle regolarizzazioni,** quindi, laddove venga segnalata una irregolarità che presuppone non semplicemente un pagamento ma un intervento nel merito amministrativo, come una richiesta di annullamento dell'addebito, la procedura più corretta (e più veloce) è quella di risolvere la problematica direttamente con l'Unità Organizzativa preposta. Ad esempio, se si deve chiedere l'annullamento di note di rettifica, o di una diffida emessa dalla UO verifica amministrativa, o l'inserimento delle mancate comunicazioni di sospensione di attività, occorrerà aprire immediatamente il contatto sul cassetto previdenziale inserendo correttamente l'oggetto relativo al prodotto, e provvedere alla sistemazione dell'irregolarità (eventualmente fissando un appuntamento con la UO competente, avente ad oggetto NON il DURC ma la regolarizzazione), segnalando poi sulla casella preavvisodiaccertamento.taranto@inps.it l'esito della sistemazione.
6. **Inoltre, si rammenta che la legge prevede l'obbligatorietà delle PEC, e l'indirizzo PEC DEVE essere indicato sia sul cassetto previdenziale che nelle richieste di DURC.** La mancata indicazione è spesso causa di ritardi nella notifica dell'invito a regolarizzare che va a discapito delle aziende.

7. **Infine, come spiegato al punto 5, si ribadisce che non si possono fissare appuntamenti con i funzionari che hanno in gestione i DURC, né appuntamenti con all'oggetto l'emissione del DURC.** In base alla normativa vigente ed ai regolamenti che disciplinano la Pubblica Amministrazione, le richieste di DURC vengono evase entro 30 gg dalla richiesta, e comunque secondo l'ordine cronologico di presentazione, con l'unica deroga dei casi di eccezionalità ed urgenza di cui si dirà più oltre, e dei casi giustificati da motivazioni di opportunità amministrativa connesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, per tale motivo **non è possibile richiedere un appuntamento per sollecitare durante l'incontro l'emissione di un DURC, né per presentare documentazione**, che deve essere inoltrata esclusivamente sulla casella istituzionale dedicata.

PRINCIPIO NORMATIVO

DEL RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO

La normativa che disciplina l'azione della Pubblica amministrazione è basata su principi di **trasparenza, equità** ed **uniformità di trattamento fra i cittadini**.

L'erogazione di un **servizio pubblico** avente sia la **rilevanza sociale** sia i delicati aspetti di legittimità che evidentemente ha il rilascio dei DURC, anche in considerazione delle **ricadute sul mercato** e **sull'economia del territorio**, comporta una maggiore attenzione al rispetto dei principi normativi appena richiamati.

Dal rilascio del DURC dipendono molti momenti dell'attività degli operatori economici: incasso di pagamenti, partecipazione a gare d'appalto, erogazione di finanziamenti, inserimento in Albi di fornitori, ottenimento di commesse da parte di privati eccetera. Tutti i contribuenti che attendono l'emissione di un DURC condividono le *stesse legittime necessità* ed hanno lo *stesso diritto* e lo *stesso interesse* ad ottenere la certificazione al più presto. Le valide ragioni appena elencate sono quelle per le quali ci vengono normalmente, e quotidianamente, sollecitati i DURC in istruttoria.

E' quindi diretto interesse ed impegno di questo ufficio ottimizzare la gestione delle richieste di DURC per fornire ad ogni contribuente il miglior servizio che ci sia possibile, nel rispetto della trasparenza ed uniformità di trattamento. E' **nostra responsabilità** rispettare, anche nell'interesse dell'equità e della giustizia oltre che della legge in senso stretto, il **criterio cronologico che ci è imposto dalla normativa**.

Per tale motivo **la deroga all'ordine cronologico può essere concessa esclusivamente in casi eccezionali**, per aziende che si trovino in una *situazione straordinaria*, cioè *non comune alla maggioranza delle aziende*. Le ragioni eccezionali, per la loro stessa natura non possono essere tipizzate tutte preventivamente, a solo titolo di esempio possiamo citare il preavviso di distacco dell'energia elettrica, o un'intimazione di pagamento da parte della Banca o il preavviso di un'azione esecutiva dell'Esattoria. Le ragioni addotte devono essere corredate dalla **documentazione probatoria**. Verranno effettuati controlli diretti sulla veridicità della documentazione presentata, sia nel contenuto che nella causa, anche *contattando direttamente le fonti* (ad esempio non potrà essere considerata utile una richiesta di consegna urgente di DURC rilasciata da un funzionario di altra P.A. in seguito ad una richiesta diretta del contribuente). La documentazione viene poi sottoposta ad attenta valutazione nel merito, e la deroga viene quindi concessa solo se si rilevano le ragioni di eccezionalità ed urgenza richiamate.